

## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023



## SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2 - PRINCIPI COMUNI .....	3
ART. 3 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE .....	4
ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO .....	4
TITOLO II ROTAZIONE.....	5
ART. 5 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE .....	5
ART. 7 - FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI FORNITURE E LAVORI .....	6
TITOLO III PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI.....	6
ART. 8 – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000.....	6
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI .....	6
ART. 9 - NORME DI RINVIO .....	6

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione, sotto la soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento le disposizioni del Piano anticorruzione dell'Agenzia FoReSTAS, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), del Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna.

### ART. 2 - PRINCIPI COMUNI

1. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art.1 del presente regolamento, l'Agenzia FoReSTAS opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
  - a) principio del risultato: l'Agenzia FoReSTAS persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) principio della fiducia: nell'attribuzione e nell'esercizio del potere esercitato ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici, il rapporto tra l'Agenzia FoReSTAS e gli operatori economici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
  - c) principio dell'accesso al mercato: l'Agenzia FoReSTAS favorisce, secondo le modalità di legge, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento: nelle procedure di affidamento di cui al presente regolamento, l'Agenzia FoReSTAS e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
  - e) principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale: l'Agenzia FoReSTAS può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
  - f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta;
  - g) principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dalla legge;
  - h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, come indicati dall'Agenzia FoReSTAS negli atti preliminari all'affidamento. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

- i) principio di rotazione degli affidamenti: l'Agenzia FoReSTAS impronta l'azione amministrativa al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: l'Agenzia FoReSTAS prevede nella documentazione progettuale e preliminare all'affidamento i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'Agenzia FoReSTAS adotta adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni dei propri Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, confluiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale previsti della disciplina di fonte primaria, nonché, in ogni caso, dei seguenti requisiti minimi:
- a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.  
Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
3. Per gli affidamenti oggetto del presente regolamento la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario sulla base di quanto previsto al successivo Titolo III.

### **ART. 3 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE**

Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici. Ai fini della determinazione dell'importo, sono vietati arbitrari frazionamenti e ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dello stesso contratto.

### **ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile Unico di Progetto vengono nominati sulla base delle procedure in essere, nel rispetto delle disposizioni di legge.

## TITOLO II ROTAZIONE

### ART. 5 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. Per contraente uscente si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto in scadenza o scaduto che si intende affidare nuovamente; qualora si tratti di un appalto che non è mai stato affidato precedentemente, nessun operatore economico viene a priori escluso dalla possibilità di essere invitato.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli "affidamenti precedenti" a quello di cui si tratti, qualora detti "affidamenti precedenti" rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici, affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto affidamento.

### ART. 6 - DEROGA ALLA ROTAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE

1. In deroga a quanto previsto al precedente art.5, l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato dall'amministrazione a conclusione del precedente rapporto per effetto della accurata esecuzione del contratto.
2. L'affidamento o il reinvio al contraente uscente devono essere adeguatamente motivati.
3. L'Agenzia FoReSTAS ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico come specificato al successivo art.7 del presente regolamento. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
4. L'Agenzia FoReSTAS non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata per i contratti affidati con:
  - a) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  - b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, come individuate dal Codice dei Contratti Pubblici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di appalto integrato e concorsi di progettazione;
  - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
5. È comunque consentito derogare motivatamente all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

## **ART. 7 - FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI FORNITURE E LAVORI**

1. Fermo il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.5 del presente regolamento, al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento nell'affidamento degli appalti pubblici e di semplificare l'iter di individuazione degli operatori selezionabili l'Agenzia FoReSTAS, individua le seguenti fasce di valore economico all'interno di ciascuna delle quali opera il divieto di affidamento o aggiudicazione:

- **Servizi e forniture**
  - affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro fino a 20.000,00 euro;
  - affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro fino a 40.000,00 euro;
  - affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro fino a 140.000,00;
  - affidamenti di importo superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;
- **Lavori**
  - affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro fino a 20.000,00 euro;
  - affidamenti di importo superiore a 20.000,00 euro fino a 40.000,00 euro;
  - affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro fino a 150.000,00;
  - affidamenti di importo superiore a 150.000,00 euro fino a 600.000,00;
  - affidamenti di importo superiore a 600.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea.

## **TITOLO III PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI**

### **ART. 8 – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000**

1. L'Agenzia FoReSTAS, per l'acquisizione di lavori fino all'importo di 150.000 euro e di servizi forniture fino all'importo di 140.000,00 euro procede tramite affidamento diretto mediante determina a contrarre o atto equivalente che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
2. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, poiché gli stessi rappresentano acquisti che soddisfano necessità impellenti per assicurare il corretto funzionamento delle strutture richiedenti l'approvvigionamento medesimo, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica anche con rinvio al presente Regolamento.
3. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Agenzia FoReSTAS procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Agenzia per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 9 - NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici.